



CNPR

Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali

BANDO DI CONCORSO

**per l'assegnazione di borse di studio a favore degli orfani di iscritti alla
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e dei Periti commerciali**

(Articolo 6-bis del Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa)

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Indice

Premessa

Soggetti

Oggetto

Requisiti di ammissione

Domande: modalità e termini di presentazione

Graduatorie

Foro competente

Responsabile del procedimento

Informazioni

Premessa

Nell'ambito dei nuovi istituti introdotti dal Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa (il **Regolamento**) approvato dai Ministeri vigilanti il 28 marzo 2017, e in particolare ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento, l'Associazione bandisce un concorso a sostegno degli studi degli orfani di iscritti per favorirne lo studio. A tal fine assegnerà 75 borse di studio agli orfani meritevoli che frequentino o abbiano frequentato nell'anno precedente il bando scuole secondarie di primo e secondo grado, università o istituti equipollenti legalmente riconosciuti sia italiani che stranieri, sulla base dei risultati conseguiti al termine dell'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Soggetti

Il presente bando prevede due figure: il titolare del diritto, e beneficiario della borsa di studio, e il richiedente.

Il titolare del diritto è il figlio o giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio, orfano di iscritto all'Associazione.

Il richiedente è colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, individuato tra i seguenti soggetti:

- a) beneficiario maggiorenne;
- b) genitore superstite del beneficiario;
- c) tutore del beneficiario in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Art. 2 – Oggetto

L'Associazione indice un bando per il conferimento delle seguenti borse di studio:

Numero borse	Importo unitario €	Tipo
n. 25	500	Per la frequenza di corsi di istruzione di scuola secondaria di primo grado (Medie)
n. 25	1000	Per la frequenza di corsi di istruzione di scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, magistrali, professionali, corsi pre-accademici di Conservatori)
n. 25	2500	Per la frequenza di corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle arti,

		o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti
--	--	---

Art. 3 – Requisiti di ammissione

3.1 Requisiti di merito

Sono ammessi al concorso di cui al presente Bando i soggetti di cui all'art. 1 che:

- abbiano conseguito la promozione a classe successiva, nell'ambito dei corsi di istruzione di scuola secondaria di primo grado, con votazione media finale di almeno 7/10. Ai fini della media devono essere compresi i voti di condotta ed educazione motoria, con esclusione del voto di religione. Qualora una o più materie siano state valutate sotto forma di giudizio il richiedente dovrà convertire il giudizio in voto in base alla seguente tabella:

Ottimo ed equivalenti	Distinto ed equivalenti	Buono ed equivalenti	Discreto ed equivalenti	Sufficiente ed equivalenti	Insufficiente ed equivalenti
10	9	8	7	6	5

- abbiano conseguito la promozione a classe successiva, nell'ambito dei corsi di istruzione di scuola secondaria di secondo grado, con votazione media finale di almeno 7/10.
- non siano in ritardo nella carriera scolastica per più di 1 anno. Il ritardo è computato a prescindere dall'età con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria e sino all'anno scolastico oggetto del Bando senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia per la scuola secondaria di secondo grado. Questo requisito non è richiesto per lo studente disabile ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 104/92.
- abbiano frequentato nell'anno accademico 2020/2021 facoltà universitarie, per la durata legale dei relativi corsi, in regola con il corso secondo i seguenti criteri:
 - non essere stati studenti iscritti fuori corso nell'anno accademico 2020/2021;
 - aver conseguito una media ponderata minima (sommatoria dei prodotti tra i voti di ogni singolo esame e i relativi crediti diviso la somma totale dei crediti degli esami sostenuti, come da formula matematica riportata a margine di questo articolo*) di 24/30 di tutti gli esami previsti dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà per l'anno accademico 2020/2021 o, ove non previsto l'obbligo del piano di studi, come individuati secondo le prescrizioni

della Facoltà e sostenuti entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico 2020/2021);

- essere iscritti al successivo anno di corso.

***Formula**

$$\frac{\sum_{i=1}^n (V_i * C_i)}{\sum_{i=1}^n C_i}$$

V=voto, C=crediti

3.2 Requisiti di reddito

Il reddito complessivo Irpef del nucleo familiare del beneficiario relativo all'anno precedente alla domanda sia inferiore a 2 volte il limite di reddito di cui all'articolo 1-bis del Regolamento

3.3 Ulteriori requisiti

Non aver fruito né fruire, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate da altre istituzioni pubbliche o private.

Art. 4 Domande: modalità e termini di presentazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sul modulo allegato al presente Bando e inviata tramite PEC o Raccomandata AR entro il 31 dicembre 2022 a pena di inammissibilità. Le domande presentate in data antecedente alla data di approvazione del Bando da parte del Cda sono inammissibili.

Art. 5 Graduatorie

Per l'anno scolastico messo a concorso saranno predisposte 3 graduatorie come di seguito indicato:

- a) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento della promozione alla classe successiva di un corso di studi di scuola secondaria di primo grado;
- b) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento della promozione alla classe successiva di un corso di studi di scuola secondaria di secondo grado e per la frequenza di corsi di formazione professionale;
- c) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi di laurea universitari.

Le domande pervenute e accolte verranno predisposte in ordine decrescente di requisito di merito e, a parità di merito, in ordine crescente di requisito di reddito.

In favore dei concorrenti orfani di entrambi i genitori e/o disabili, come definiti dalla legge 4 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio.

L'esito del concorso sarà comunicato ai partecipanti con avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 7 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie è competente il foro di Roma.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore generale.

Art. 9 – Informazioni

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la sezione Assistenza sul sito www.cassaragionieri.it oppure telefonare al numero verde 800 814601 gratuito anche da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.